

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEI REGIMI DI
COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI
DISAGIATI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
NATURALE (TIBEG)**

In vigore dal 1 giugno 2017

Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com
versione integrata con deliberazione 1/2017/R/eel, e con deliberazione 94/2017/R/com

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione delle compensazioni	7
Articolo 3 Modalità di richiesta delle compensazioni	7
Articolo 4 Decorrenza della compensazione	8
Articolo 5 Modalità di rinnovo	9
Articolo 6 Erogazione della compensazione.....	9
Articolo 7 Applicazione della compensazione	10
Articolo 8 Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione alla compensazione ..	10
Articolo 9 Aggiornamento della compensazione.....	11
Articolo 10 Obblighi di comunicazione dati.....	12
Articolo 11 Controlli sui dati	13
PARTE II COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA ELETTRICA PER DISAGIO ECONOMICO	14
Articolo 12 Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio economico.....	14
Articolo 13 Condizioni per l’ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio economico	14
Articolo 14 Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio economico.....	15
Articolo 15 Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura elettrica per disagio economico	15
Articolo 16 Erogazione della compensazione per la fornitura di energia elettrica in caso di cumulo	15
PARTE III COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO.....	17
Articolo 17 Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico	17
Articolo 18 Condizioni per l’ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.....	17
Articolo 19 Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico	18
Articolo 20 Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.....	18
Articolo 21 Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo	18
PARTE IV COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA GAS NATURALE PER DISAGIO ECONOMICO	19
Articolo 22 Ammissione alla compensazione per la fornitura gas naturale per disagio economico.....	19
Articolo 23 Condizioni per l’ammissione alla compensazione per la fornitura di gas per disagio economico	19
Articolo 24 Compensazione per la fornitura gas per i clienti in condizione di disagio economico.....	20
Articolo 25 Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura gas per disagio economico.....	21

PARTE V REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI.....	23
Articolo 26 Modalità di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti	23
Articolo 27 Condizioni per l'ammissione al bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti	23
Articolo 28 Gestione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti attraverso il Sistema SGate.....	24
Articolo 29 Attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti	24
Articolo 30 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti	25
PARTE VI OBBLIGHI INFORMATIVI	25
Articolo 31 Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici	25
Articolo 32 Obblighi per i soli venditori.....	25
PARTE VII SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE.....	26
Articolo 33 Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione.....	26
Articolo 34 Il Portale internet per i clienti domestici	28
Allegato 1	
Allegato 2	

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- **apparecchiature elettromedicali** sono le apparecchiature elencate dall'Allegato A al decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante "*Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*";
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **beneficiario (della Carta Acquisti)** è il cittadino titolare del beneficio di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/08;
- **Carta Acquisti** è la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/08;
- **certificazione ASL** è la certificazione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che attesta l'uso di apparecchiature elettromedicali, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto 28 dicembre 2007;
- **cliente domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- **cliente domestico diretto** è un cliente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- **cliente domestico indiretto** è un cliente domestico diretto o una persona fisica che utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG, ivi inclusi quelli oggetto di contratti di gestione di calore;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **categoria d'uso:** sono le categorie definite dalla tabella 1 del TISG;
- **Comune titolato** è il comune di residenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica o di gas naturale;
- **disagio economico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e dall'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08 che specificano rispettivamente che "*...le famiglie svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche*

alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale” e che “L’accesso alla compensazione alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro”;

- **disagio fisico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all’articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007 che recita *”la compensazione..... è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica...”;*
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **impianto condominiale:** è un punto di riconsegna riconducibile alla tipologia di cui di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG, alimentato a gas naturale ivi incluso quello oggetto di contratto di gestione calore;
- **impresa di distribuzione:** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura dell’energia elettrica o del gas naturale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) p), q) del TIU;
- **intensità di utilizzo** è la variabile ore/giorno correlata al consumo medio di energia elettrica per il calcolo della fascia di consumo di energia elettrica per l’uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute;
- **ISEE** è l’indicatore di situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- **modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati** è il modulo contenente il flusso di informazioni scambiate tra il Sistema SICA e SGAt e di cui all’Allegato 1 del decreto interdepartimentale n.70341 del 14 settembre 2009;
- **nucleo familiare** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE;
- **numerosità nucleo familiare** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE;
- **numerosità familiare** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **PDR** è il codice identificativo del punto di riconsegna definito ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 138/04;
- **POD** è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;

- **richiesta congiunta di ammissione alla compensazione per disagio economico** è la richiesta di ammissione alla compensazione che riguarda entrambe le forniture di energia elettrica e gas naturale;
- **SGAte** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- **soggetto attuatore del programma Carta Acquisti** è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale come indicato nel decreto interdipartimentale 14 settembre 2009;
- **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nei casi in cui sia previsto che questa non avvenga nei documenti di fatturazione dei clienti domestici;
- **venditore** è l'esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali, ivi inclusi gli esercenti il servizio di maggior tutela erogato ai sensi del TIV e l'esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.
- **zone climatiche** sono quelle definite dall'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;
- **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante *“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008”*;
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante *“Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”*;
- **decreto 13 gennaio 2011** è il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante *“Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute”*;
- **deliberazione ARG/com 113/09** è la deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09;

- **RTDG** è l'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 s.m.i;
- **TIS** è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- **TIT** è l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG /elt 199/11 e s.m.i.;
- **TIVG** è l' Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- **TIV** è l'Allegato A alla deliberazione del 27 giugno 2007, n. 156/07;
- **TIU** è l'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- **TISG** è l'allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas.

Articolo 2

Ambito di applicazione delle compensazioni

- 2.1 Ai sensi del decreto 28 dicembre 2007, e dell'articolo 3, comma 9 e 9 bis del decreto- legge 185/08 sono istituiti i sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e gas naturale.
- 2.2 La compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta, con le modalità disciplinate, in relazione a punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, che risultino:
 - a) in condizioni di disagio economico;
 - b) in condizioni di disagio fisico.
- 2.3 La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale è riconosciuta, con le modalità disciplinate, in relazione ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico.
- 2.4 Ai sensi dell'articolo 1, comma 345-duodecies della legge n. 266/05, la compensazione per la fornitura di energia elettrica per disagio economico si applica anche ai beneficiari della Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Articolo 3

Modalità di richiesta delle compensazioni

- 3.1 Ai fini dell'ammissione alle compensazioni di cui all'articolo 2, comma 2.1, il cliente interessato presenta, apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al presente provvedimento, come previsto dall'articolo 4, comma 1

del decreto 28 dicembre 2007, e/o dall'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08.

- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.
- 3.3 Le richieste di ammissione alla compensazione per disagio economico possono essere presentate anche congiuntamente con le modalità previste al comma 3.1 purché il punto di prelievo e il punto di riconsegna siano collocati nello stesso indirizzo.
- 3.4 Le compensazioni per disagio fisico e per disagio economico elettrico e gas sono cumulabili in presenza dei rispettivi requisiti, fermo restando quanto disposto ai commi 13.1, 18.1 e all'articolo 23.
- 3.5 Ai fini della richieste di ammissione ai regimi di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui *fac simile* vengono messa disposizione almeno sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e sul sito internet di SGATE (www.sgate.it).
- 3.6 Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet di cui al successivo articolo 34 per la verifica dello stato della propria pratica.

Articolo 4

Decorrenza della compensazione

- 4.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa, di cui all'articolo 6, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione.
- 4.2 La compensazione prevista per i casi di disagio economico, è riconosciuta dall'impresa di distribuzione per dodici mesi a decorrere dal mese di prima applicazione di cui al comma 4.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del successivo articolo 5.
- 4.3 La compensazione prevista per i casi di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera b), è riconosciuta dall'impresa di distribuzione senza interruzione fino alla notifica di cui al successivo articolo 8, comma 8.3.
- 4.4 Nel corso dei dodici mesi di vigenza del diritto alla compensazione il cliente indiretto, ivi compresi tutti gli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione.

Articolo 5

Modalità di rinnovo

- 5.1 Il rinnovo delle compensazioni per i casi di disagio economico di cui all'articolo 2, commi 2.2, lettera a) e 2.3 deve essere effettuato entro il mese $n-1$, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4.2.
- 5.2 La richiesta di rinnovo attesta la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui ai successivi articoli 13 e 23 per il periodo da cui decorre il rinnovo ed è effettuata dal cliente domestico con le medesime modalità stabilite dall'articolo 3, comma 3.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi.
- 5.3 Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo di cui al comma 5.1, sono trattate quali nuove richieste di ammissione e la decorrenza della compensazione è quella prevista dall'articolo 4, comma 4.1.
- 5.3.bis A parziale deroga di quanto previsto al comma 5.3 le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo di cui al comma 5.1 quando quest'ultimo termine coincide con il 31 dicembre o il 31 gennaio di ogni anno, consentono la continuità dell'erogazione se presentate entro il 28 febbraio.
- 5.4 Ai fini del rinnovo della medesima compensazione per disagio economico, il cliente domestico può presentare una richiesta di rinnovo semplificata qualora non vi sono state variazioni delle condizioni rilevanti per l'accesso alla compensazione di cui al successivo articolo 8, laddove applicabili.
- 5.5 La domanda di rinnovo semplificata di cui al comma precedente contiene le informazioni di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 1 al presente provvedimento ed è presentata utilizzando uno dei moduli di cui all'articolo 3, comma 3.5.

Articolo 6

Erogazione della compensazione

- 6.1 La compensazione è riconosciuta:
- a) mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo e/o punto di riconsegna per anno per i clienti domestici elettrici e i clienti domestici diretti gas;
 - b) attraverso l'erogazione di un contributo *una tantum* con le modalità previste nella Parte IV per i clienti domestici indiretti.
- 6.2 Il Comune titolato trasferisce all'impresa di distribuzione territorialmente competente, tramite SGAt, gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione delle compensazioni, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto 28 dicembre 2007.

- 6.3 L'impresa di distribuzione, prima di erogare la componente compensativa, procede, anche tramite SGATE e con riferimento a tutte le informazioni a propria disposizione, alle verifiche di propria competenza di cui ai successivi articoli 13, comma 13.1 lettere b) e c); articolo 18, comma 18.1, lettere b) e c); articolo 23 comma 23.1, lettere b), c), d) ed e).
- 6.4 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa di distribuzione garantisce separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di prelievo e/o punto di riconsegna beneficiario della compensazione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 10.3.

Articolo 7

Applicazione della compensazione

- 7.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione. Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.
- 7.2 Il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o punto di riconsegna interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa di distribuzione.
- 7.3 Il venditore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata al cliente domestico ponendolo in detrazione dei corrispettivi fissi per l'uso della rete.

Articolo 8

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 8.1 Per i clienti domestici elettrici e gas nel caso di cessazione della fornitura, voltare, subentri o modifiche contrattuali per *mortis causa* la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- 8.2 Nel caso di modifica della numerosità familiare, e per i clienti gas della categoria d'uso del gas e della zona climatica, l'eventuale variazione dell'ammontare della compensazione ha effetto al momento del rinnovo della compensazione.
- 8.3 Nel caso di cambio indirizzo di fornitura, la domanda di variazione deve essere presentata presso il Comune di residenza. La compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo e/o punto di riconsegna decorre dalla data di attribuzione di detto punto al richiedente come certificata dal distributore competente o del SII e deve essere comunque coincidente o successiva, alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo e riconsegna.

- 8.4 Nel caso di clienti domestici indiretti le variazioni di cui ai precedenti commi 8.1, 8.2 e 8.3 hanno effetto al momento del rinnovo della compensazione.
- 8.5 Per i clienti domestici diretti, la compensazione cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera e).
- 8.6 Il passaggio del cliente domestico da diretto ad indiretto comporta la cessazione della compensazione in corso di validità e consente la richiesta di una nuova compensazione.
- 8.7 Alla compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio fisico nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico non si applica la cessazione di cui al comma 8.1.
- 8.8 Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione da parte del venditore.
- 8.9 Ai fini di quanto previsto al comma 8.8, il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all'impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Quest'ultimo in conformità all'obbligo di comunicazione tempestiva di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
- 8.10 Nel caso di istanze di variazione della tipologia di apparecchiature elettromedicali o di intensità di utilizzo che possano dar luogo a diversa compensazione si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1.
- 8.11 La mancata o ritardata comunicazione delle modifiche di cui ai precedenti commi, comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate del tasso di interesse di cui all'articolo 7 della deliberazione 581/2012/R/com e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

Aggiornamento della compensazione

- 9.1 L'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione di cui agli articoli 13, 18 e 23 contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno.
- 9.2 L'aggiornamento di cui al comma 9.1 a valere per l'anno n , è effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno $n-1$ la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo:
- a) per l'elettrico: con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre

2007 come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016”;

- b) per il gas naturale: con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela al netto degli oneri fiscali registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08.

Articolo 10

Obblighi di comunicazione dati

- 10.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore con più di 50.000 clienti finali serviti in bassa tensione o in bassa pressione comunica all'Autorità:
- a) l'ammontare delle compensazioni applicate da ciascuna impresa di distribuzione o da un utente del dispacciamento/trasporto ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui all'articolo 2, commi 2.2 e/o 2.3;
 - b) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui all'articolo 2, commi 2.2 e/o 2.3;
 - c) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 10.2 I venditori non soggetti all'obbligo di cui al comma 10.1, sono tenuti a conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2 per eventuali controlli, verifiche ed ispezioni volte ad accertare la corretta erogazione delle compensazioni ai clienti interessati.
- 10.3 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.4, l'impresa di distribuzione:
- a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo/riconsegna di pertinenza identificati tramite il codice POD/PDR e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
 - i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
 - ii) la cui domanda di ammissione al regime di compensazione è stata rigettata;
 - b) invia in formato elettronico, almeno in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che:
 - i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo/riconsegna con riferimento ad uno specifico codice fiscale;
 - ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 al presente Testo integrato;

- iii) indica la data di decorrenza e, ove rilevante, la data di termine del regime di compensazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2
- iv) indica il termine ultimo entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della compensazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1.

- 10.4 La comunicazione di cui al comma 10.1 lettera b) è ripetuta nel caso di modifica delle informazioni di cui alla medesima lettera b).
- 10.5 In caso di *switching*, l'impresa di distribuzione rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 10.3 nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione di settore per il trasferimento delle informazioni necessarie per la fatturazione dei corrispettivi al cliente e ne dà comunicazione a SGATE come indicato all'articolo 33, comma 33.4, lettera b).

Articolo 11

Controlli sui dati

- 11.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico titolare del punto di prelievo e del punto di riconsegna beneficiario della compensazione.
- 11.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura verifica con la medesima impresa di distribuzione che le attività di allineamento delle banche dati previste dalla regolazione di settore siano state effettuate correttamente e provvede nell'immediato agli eventuali necessari aggiornamenti.
- 11.3 In esito alle verifiche di cui al comma 11.2, le informazioni trasmesse dai distributori e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.
- 11.4 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al comma 11.2, permangano comunque le condizioni di non ammissione l'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGATE, la rettifica d'esito delle verifiche di propria competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle verifiche medesime e applica la componente corretta al venditore.

PARTE II

COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA ELETTRICA PER DISAGIO ECONOMICO

Articolo 12

*Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per
disagio economico*

- 12.1 Sono ammessi alla compensazione per la fornitura di energia elettrica per disagio economico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio economico di cui all'articolo 1.

Articolo 13

*Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica
per disagio economico*

- 13.1 Per la fornitura di energia elettrica la compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente con le modalità di cui all'articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, ovvero di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) deve essere garantita la coincidenza:
 - i) del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
 - ii) di una potenza contrattuale non superiore a 3 kW per una famiglia fino a quattro componenti e non superiore a 4,5 kW per una famiglia con più di quattro componenti;
 - c) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un' unica compensazione.
- 13.2 Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 13.1, lettera b), punto iii) non costituisce di per sé causa di esclusione dall'ammissione alla compensazione che viene determinata ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 14

Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio economico

- 14.1 L'ammontare della compensazione per la fornitura di energia elettrica, per i clienti in condizione di disagio economico, erogata ai sensi dell'articolo 6, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007 come modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016.
- 14.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 14.1 è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al presente provvedimento ed è differenziato rispetto al numero di componenti la famiglia anagrafica, vale a dire:
- i. numerosità familiare fino a 2 (due) componenti;
 - ii. numerosità familiare oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;
 - iii. numerosità familiare oltre 4 (quattro) componenti.

Articolo 15

Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura elettrica per disagio economico

- 15.1 La compensazione per la fornitura di energia elettrica per disagio economico è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{365} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 al presente provvedimento, differenziata in relazione alla numerosità familiare i ;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 16

Erogazione della compensazione per la fornitura di energia elettrica in caso di cumulo

- 16.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per la fornitura di energia elettrica per disagio economico e fisico ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, in luogo di quanto disposto dall'articolo 15, comma 15.1 e dall'articolo 20, comma 20.1, la compensazione complessiva è riconosciuta con la cadenza prevista per la

fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i + CCF}{365} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 al presente provvedimento, differenziata in relazione alla numerosità familiare i ;
- CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 al presente provvedimento in conformità ai consumi determinati in Tabella 5 dell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

PARTE III

COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO

Articolo 17

Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

- 17.1 Sono ammessi alla compensazione per disagio fisico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio fisico di cui all'articolo 1.
- 17.2 Come previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007 la condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiara la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell'agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita.
- 17.3 Le apparecchiature di cui al comma 17.2 sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.
- 17.4 I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione di cui all'articolo 3, comma 3.1 dovranno fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto 28 dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.

Articolo 18

Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

- 18.1 La compensazione per i clienti domestici in condizione di disagio fisico, è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, così come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui all'articolo 3, comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
 - c) il richiedente la compensazione deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione;
 - d) la tipologia delle apparecchiature elettromedicali deve essere quella del decreto 13 gennaio 2011;

- e) la certificazione di cui all'articolo 17, comma 17.2, deve indicare l'intensità di utilizzo dell'apparecchiatura di cui alla precedente lettera d), in conformità alla Tabella 5 dell'Allegato 1 al presente provvedimento. In assenza dell'indicazione dell'intensità di utilizzo, verrà automaticamente assegnata da SGAt e l'intensità di utilizzo minima.

Articolo 19

Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico

- 19.1 L'ammontare della compensazione per i clienti in condizione di disagio fisico, erogata ai sensi dell'articolo 6, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007.
- 19.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 19.1 è riportato nella Tabella 2 dell'Allegato 2 al presente provvedimento.

Articolo 20

Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

- 20.1 La compensazione di cui all'articolo 19, comma 19.2 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF}{365} * gg$$

dove:

- CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 allegata al presente provvedimento in conformità ai consumi determinati in Tabella 5 dell'Allegato 1;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 21

Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo

- 21.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per disagio economico e disagio fisico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16.

PARTE IV

**COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA PER LA FORNITURA GAS
NATURALE PER DISAGIO ECONOMICO**

Articolo 22

*Ammissione alla compensazione per la fornitura gas naturale
per disagio economico*

- 22.1 Sono ammessi alla compensazione per la fornitura di gas naturale per disagio economico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio economico di cui all'articolo 1.

Articolo 23

*Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura di gas per
disagio economico*

- 23.1 La compensazione per la fornitura di gas naturale nel caso di clienti domestici diretti è riconosciuta al punto di riconsegna corrispondente al PDR indicato dal soggetto richiedente nella richiesta di ammissione di cui all'articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- b) deve essere garantita la coincidenza del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione;
- c) il punto di riconsegna sia classificato dal distributore nelle categorie C2 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
- d) il punto di riconsegna deve appartenere alla tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG;
- e) il misuratore installato nel punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata è attiva una unica compensazione.

- 23.2 La compensazione per la fornitura di gas naturale nel caso di clienti domestici indiretti è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un unico impianto condominiale;

- b) l' impianto condominiale è alimentato a gas naturale;
 - c) l'indirizzo di fornitura del richiedente coincide con la localizzazione dell'impianto condominiale;
 - d) la richiesta di agevolazione riguarda locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare ed è relativa all'abitazione del richiedente;
 - e) il punto di riconsegna dell'impianto condominiale sia classificato dal distributore nella categoria C1 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
 - f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata è attiva una unica compensazione.
- 23.3 Nel caso in cui il cliente indiretto sia al contempo servito da impianto individuale e titolare di un contratto di fornitura in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG:
- a) l'istanza di ammissione alla compensazione deve riguardare contestualmente sia il punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG sia il punto di riconsegna relativo all'impianto condominiale;
 - b) ai fini dell'ammissione alla compensazione anche in relazione alla quota parte relativa all'impianto individuale, oltre a quanto previsto dal comma 23.1 devono essere rispettate anche le condizioni di cui al comma 23.2 lettere da a) ad e).
- 23.4 Qualora il distributore riscontri una difformità tra l'uso del gas dichiarato dal cliente nella domanda di ammissione alla compensazione e la categoria attribuita dal distributore medesimo al punto di riconsegna interessato ai sensi della regolazione di settore, non modifica la propria classificazione, ma riconosce l'ammontare di compensazione corrispondente all'uso del gas indicato dal cliente finale e ne dà comunicazione a SGAt.
- 23.5 Sui punti di riconsegna di cui al comma 23.4 si potrà procedere a successive verifiche.

Articolo 24

Compensazione per la fornitura gas per i clienti in condizione di disagio economico

- 24.1 L'ammontare della compensazione per la fornitura di gas naturale per i clienti in condizione di disagio economico, erogato ai sensi dell'articolo 6, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08.
- 24.2 L'ammontare della compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 24.1 è riportato nella Tabella 3 dell'Allegato 2 del presente testo ed è differenziato rispetto alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna e al numero dei componenti della famiglia anagrafica e all'uso associato alla fornitura, secondo il seguente prospetto:

- a) Uso (*u*):
 - i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
 - ii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- b) numerosità familiare (*i*):
 - i) fino a 4 (quattro) componenti;
 - ii) oltre 4 (quattro) componenti;
- c) zone climatiche (*z*):
 - i) zona A/B;
 - ii) zona C;
 - iii) zona D;
 - iv) zona E;
 - v) zona F.

Articolo 25

Modalità di erogazione della compensazione per la fornitura gas per disagio economico

25.1 L'ammontare della compensazione per la fornitura di gas naturale per i clienti domestici diretti è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z}}{365} * gg$$

dove:

- $CCG_{u,i,z}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 2 al presente provvedimento, differenziata in relazione all'uso, alla numerosità familiare *i*, alle zona climatica *z*;
- *gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

25.2 L'ammontare della compensazione per la fornitura di gas naturale per i clienti domestici indiretti è riconosciuta, come previsto all'articolo 6, comma 6.1 lettera b), attraverso l'erogazione di un contributo *una tantum* differenziato secondo la modalità di cui all'articolo 24, comma 24.2 ed erogato in contanti attraverso un bonifico domiciliato.

25.3 Il bonifico di cui al comma precedente:

- a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché all'atto di presentazione della richiesta di ammissione alla compensazione tale soggetto sia stato espressamente indicato e che il soggetto delegato esibisca al momento dell'incasso valido documento di identificazione;

- b) deve essere incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento come comunicato ai sensi del successivo comma 25.6 lettera b).
- 25.4 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 25.3 lettera b) il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione dovrà recarsi presso il Comune titolato e presentare istanza per la riemissione del bonifico tramite apposito modulo di cui all'articolo 3, comma 3.5.
- 25.5 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato *mortis causa* dall'intestatario, il soggetto che attesti, secondo le disposizioni normative vigenti, il suo stato giuridico di erede e che voglia richiedere la riemissione del bonifico dovrà recarsi presso il Comune titolato e presentare istanza tramite il apposito modulo di cui all'articolo 3, comma 3.5.
- 25.6 SGAt entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese n , mette a disposizione della Cassa e dei soggetti selezionati da Cassa nell'ambito della Convenzione prevista dalla deliberazione ARG/com 113/09 e s.m.i gli elementi informativi necessari a:
- individuare i clienti domestici indiretti ammessi alla compensazione a decorrere dal primo giorno del mese n ;
 - inviare le comunicazioni relative all'ammissibilità alla compensazione ed alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - rendere disponibili in pagamento i suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese $n+1$.
- 25.7 La Cassa nell'ambito della convenzione prevista dalla deliberazione ARG/com 113/09 e s.m.i, opera al fine di garantire la messa in pagamento dei bonifici domiciliati il primo giorno del mese $n+1$.
- 25.8 Qualora le disponibilità del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in condizione di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG non fossero sufficienti per la messa in pagamento dei bonifici domiciliati, la Cassa informa tempestivamente gli uffici dell'Autorità e, salvo contraria indicazione procede all'autorizzazione dei suddetti pagamenti in modo da rispettare i termini di cui al precedente comma 25.7 utilizzando transitoriamente le giacenze esistenti presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in condizione di disagio di cui all'articolo 72 del TIT.

PARTE V

REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI

Articolo 26

Modalità di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti

- 26.1 Ai sensi del comma 2.1 e 3.1 del decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 e coerentemente con quanto previsto dal comma 3.2, l'impresa di distribuzione accoglie, tramite SGAt, le richieste di attivazione del bonus elettrico per i punti di prelievo di energia elettrica siti nelle residenze dei beneficiari della Carta Acquisti avanzate dal soggetto attuatore del programma Carta Acquisti.

Articolo 27

Condizioni per l'ammissione al bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti

- 27.1 Il bonus elettrico per i beneficiari di Carta Acquisti è riconosciuto per il punto di prelievo corrispondente al POD comunicato dal soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) in corrispondenza del POD comunicato non sia già attivo un bonus elettrico per disagio economico;
 - b) con riferimento alla certificazione ISEE utilizzata per l'ottenimento della Carta Acquisti ed al nucleo familiare relativamente al quale la certificazione medesima è stata rilasciata, non sia già attivo un bonus elettrico per disagio economico;
 - c) il punto di prelievo per il quale è richiesta l'attivazione del bonus elettrico appartenga alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;
 - d) la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta l'attivazione del bonus elettrico non sia di norma superiore a 3 kW, per numerosità familiare fino a 4 componenti, e a 4,5 kW per numerosità familiare oltre 4 componenti;
 - e) l'intestatario del punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus elettrico risulti essere uno dei soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati
- 27.2 Il rispetto delle condizioni di cui al comma 27.1, lettere a) e b) è verificato attraverso controlli effettuati da SGAt.
- 27.3 L'impresa di distribuzione verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 27.1, lettere c), d) ed e).

- 27.4 Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 27.1 lettera d) non costituisce di per sé causa di esclusione dall'ammissione alla compensazione che viene determinata ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 28

Gestione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti attraverso il Sistema SGAt

- 28.1 I dati trasmessi tramite SGAt dal soggetto attuatore del programma Carta acquisti all'impresa di distribuzione per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico sono almeno quelli indicati nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
- 28.2 In mancanza dell'indicazione del codice POD da agevolare, il bonus elettrico non viene attivato.
- 28.3 In mancanza di indicazioni relative alla numerosità familiare, questa si assume pari al numero di soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta attivazione/disattivazione/modifica dati.
- 28.4 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 34, comma 34.5, ai sensi del comma 3.1, lettera b), del decreto dirigenziale 14 settembre 2009, l'impresa di distribuzione comunica al soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, tramite SGAt, l'esito delle richieste di attivazione e disattivazione dei bonus elettrici con le relative motivazioni entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla disponibilità delle richieste medesime in SGAt ovvero dalla modifica contrattuale che comporti la cessazione del diritto al bonus.
- 28.5 Il Comune di residenza dell'intestatario del punto di prelievo in relazione al quale il soggetto attuatore del programma Carta acquisti ha richiesto l'attivazione del bonus elettrico può monitorare, attraverso SGAt, lo stato del bonus medesimo.

Articolo 29

Attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti

- 29.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio economico a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione della richiesta di attivazione del bonus elettrico su SGAt.
- 29.2 Il bonus elettrico attivato su richiesta del soggetto attuatore del programma Carta Acquisti ha una durata di dodici mesi dal mese di prima applicazione e si intende rinnovato per ulteriori dodici mesi, a meno di richieste di disattivazione comunicate nel mese $n-1$ dal soggetto attuatore medesimo all'impresa di distribuzione, tramite SGAt, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata dell'agevolazione.

- 29.3 L'impresa di distribuzione cessa l'applicazione della componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio economico a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione della richiesta di disattivazione del bonus elettrico su SGAt.

Articolo 30

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus elettrico per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti

- 30.1 Volture, subentri o modifiche contrattuali per *mortis causa* comportano la cessazione del bonus contestualmente alla variazione contrattuale, salvo il caso in cui l'intestatario del punto di prelievo agevolato continui ad essere uno dei soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
- 30.2 Ogni modifica dei dati contenuti nel modulo di attivazione/disattivazione/modifica dati inerenti la numerosità familiare e i cambi di residenza del beneficiario della Carta Acquisti viene comunicata all'impresa di distribuzione dal Soggetto Attuatore del programma Carta Acquisti tramite SGAt.
- 30.3 SGAt, in ciascun mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 29, comma 29.2, riceve dal Soggetto Attuatore della Carta Acquisti un aggiornamento dei dati contenuti nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati in modalità "modifica dati".
- 30.4 Per ogni invio di cui al comma 30.3 SGAt effettua le verifiche di propria competenza di cui all'articolo 27, comma 27.2, inviando all'impresa di distribuzione una richiesta di disattivazione in caso di esito negativo.

PARTE VI

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 31

Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici

- 31.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.autorita.energia.it).

Articolo 32

Obblighi per i soli venditori

- 32.1 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad inserire, in ciascun documento di

fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura di energia elettrica, la seguente dicitura:

- a) *“La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico). La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno”,* nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), ovvero nei casi di cumulo di cui al comma 3.3;
- b) *“La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico)”*, nei casi di cui al comma 2.2, lettera b).

32.2 Il precedente comma non si applica nel caso di bonus sociale elettrico applicato ai beneficiari di Carta acquisti.

32.3 Ciascun venditore di gas naturale, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spese provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura di gas per disagio economico la seguente dicitura:

“La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto- legge 186/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno.

32.4 Ciascun venditore provvede ad inserire, nella documentazione relativa alle proprie offerte commerciali rivolte ai clienti domestici, una comunicazione relativa al bonus sociale elettrico e gas secondo lo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell’Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.autorita.energia.it).

PARTE VII

SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL’AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE

Articolo 33

Sistema informatico per l’ammissione alla compensazione

- 33.1 Al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti domestici elettrici e gas, diretti ed indiretti per l’ammissione alla medesima compensazione ovvero in caso di rinnovo o di variazione delle condizioni rilevanti per l’ammissione, le imprese distributrici utilizzano SGAté.
- 33.2 SGAté, consente lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui agli articoli 13, 18 e 23. Tali informazioni includono almeno con riferimento a ciascun cliente domestico richiedente la compensazione:

- a) per la compensazione per disagio economico elettrico:
 - i) codice fiscale e indirizzo di fornitura del cliente domestico titolare del punto di prelievo e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;
 - ii) codice identificativo dell'attestazione ISEE;
 - iii) valore ISEE;
 - iv) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
 - v) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
 - vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT;
 - vii) potenza impegnata;
 - viii) POD;

- b) per la compensazione per il disagio fisico con riferimento:
 - i) codice fiscale del cliente domestico titolare del punto di prelievo;
 - ii) codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico;
 - iii) data di emissione ed eventuale scadenza della certificazione ASL;
 - iv) apparecchiature elettromedicali;
 - v) avvenuto inserimento del punto di prelievo negli elenchi utili ai fini dell'attuazione delle procedure del piano di distacco programmato;
 - vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT;
 - vii) potenza impegnata;
 - viii) POD;
 - ix) intensità di utilizzo delle apparecchiature di cui alla lettera iv).

- c) per la compensazione per il disagio economico gas:
 - i) le informazioni di cui alla lettera a) punti da i) a v);
 - ii) PDR;
 - iii) uso abitativo dei locali;
 - iv) zona climatica di appartenenza;
 - v) categoria di utilizzo del gas;
 - vi) impresa di distribuzione di gas naturale operante nel Comune di residenza del cliente domestico sulla base di una concessione.

33.3 In relazione alle informazioni di cui al comma 33.2, fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 6.3, l'impresa di distribuzione assume come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:

- a) valore ISEE;
- b) periodo di validità dell'attestazione ISEE e, se prevista, della certificazione ASL;
- c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
- d) residenza del titolare del punto di prelievo oggetto di compensazione;
- e) per le richieste di compensazione per disagio economico coincidenza del nominativo e del codice fiscale del titolare del contratto di fornitura relativo al punto di prelievo/riconsegna beneficiario della compensazione con un componente del nucleo familiare cui si riferisce l'attestazione ISEE;
- f) per le richieste di compensazione per disagio economico gas la zona climatica di appartenenza;
- g) per le richieste di compensazione per disagio fisico;

- i. presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione;
- ii. le apparecchiature elettromedicali e le intensità di utilizzo.

33.4 L'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGAtè:

- a) l'esito delle verifiche di propria competenza entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
- b) il codice identificativo del venditore di competenza con la stessa tempistica di cui alla lettera a) in caso di ammissione della compensazione e il codice identificativo del nuovo venditore entro 30 giorni da un eventuale switching;
- c) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale;
- d) nel caso in cui in un Comune o porzioni di esso, intervengano variazioni nella titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale, l'impresa di distribuzione subentrante è tenuta a comunicare tempestivamente le medesime variazioni a SGAtè.

33.5 SGAtè, è utilizzato anche al fine di:

- a) rendere disponibili alla Cassa e al soggetto erogatore le informazioni di cui all'articolo 25, commi 25.6 e 25.7;
- b) mettere a disposizione dei clienti che hanno presentato l'istanza di compensazione un portale internet per verificare lo stato della domanda;
- c) alimentare, un sistema di comunicazione, ulteriore rispetto a quanto disposto all'articolo 32, delle scadenze rilevanti ai fini del rinnovo della compensazione di cui all'articolo 5 o di comunicazioni ai clienti favorendone la gestione da parte del soggetto incaricato della postalizzazione delle comunicazioni.

Articolo 34

Il Portale internet per i clienti domestici

34.1 Ai fini di consentire ai clienti domestici ammessi ai regimi di compensazione di verificare autonomamente lo stato di avanzamento della propria pratica SGAtè rende disponibile attraverso il proprio sito internet un accesso riservato attraverso il quale è facilitato l'accesso almeno alle seguenti informazioni utilizzando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.6:

- a) stato di avanzamento della pratica (presa in carico, ammessa, validata ecc);
- b) periodo di agevolazione;
- c) periodo utile per richiedere il rinnovo.

Allegato 1

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale elettrico e/o gas per disagio economico

	Disagio economico elettrico		Disagio economico gas	
			Clienti diretti	Clienti indiretti
Dati relativi al richiedente e al nucleo familiare				
Nome, cognome e codice fiscale	X		X	X
Comune di residenza	X		X	X
Indirizzo di fornitura				
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica	X		X	X
Numerosità familiare	X		X	X
Dati relativi all'ISEE				
Numero identificativo attestazione ISEE	X		X	X
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo ISEE del richiedente	X		X	X
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X		X	X
Valore indicatore ISEE	X		X	X
Data rilascio e scadenza attestazione	X		X	X
Dati riferiti alla fornitura				
POD/PDR cliente diretto	X		X	
PDR condominiale (cliente indiretto)				X
Dati identificativi dell'intestatario del contratto dell'impianto condominiale				X
Dati intestatario del contratto di fornitura relativo al POD/PDR da agevolare se diverso dal richiedente	X		X	X
Potenza impegnata nel POD da agevolare (se diverso dal richiedente)	X			
Autocertificazione dell'uso abitativo dei locali sottesi al PDR per il quale si richiede l'agevolazione			X	X
Autocertificazione dell'utilizzo del gas naturale			X	X
Altri dati				
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche	X		X	X
Impegno a comunicare le variazioni	X		X	X
Tipologia di domanda(*)	X		X	X

(*) Nuova domanda, variazioni

Tabella 2 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale elettrico per disagio fisico

Dati relativi al richiedente	
Nome, cognome e codice fiscale	
Comune di residenza	
Indirizzo di fornitura	
Recapiti telefonici, fax, e-mail	
Certificazione ASL (data di rilascio, tipo di apparecchiature, intensità di utilizzo)	
Codice fiscale del malato se diverso dal richiedente	
Numero dei componenti del nucleo familiare	
Dati relativi alla fornitura	
Indirizzo POD da agevolare	
POD	
Potenza impegnata nel POD	
Altri dati	
Consenso al trattamento dei dati di consumo	
Codice identificativo dell'istanza per il bonus elettrico eventualmente percepito (dato facoltativo)	
Impegno a comunicare le variazioni	
Impegno a comunicare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature	

Tabella 3 – Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di rinnovo semplificata

Nome, cognome e codice fiscale	
Autocertificazione che non sono intervenute variazioni delle condizioni rilevanti per l'accesso alla compensazione	
Identificativo domanda di cui si richiede il rinnovo	
Numero identificativo attestazione ISEE	
Valore indicatore ISEE	
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo ISEE del richiedente	
Eventuale condizione di famiglia numerosa	
Data rilascio e scadenza attestazione	
Recapiti telefonici, fax, e-mail	

Tabella 4 – Classificazione delle tipologie di compensazione di cui all’art. 14, comma 14.2

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
ExFy	dove: <ul style="list-style-type: none"> • E indica “disagio economico” • F indica “disagio fisico; • x = 0,1, 2, 3 indica l’ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla tabella 1 all.2 • y =0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indica l’ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla tabella 2 (y=0 se non è presente alcuna agevolazione per disagio fisico)

Tabella 5 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh associati a ciascuna apparecchiatura, calcolati sulla base delle indicazioni del consumo medio dell’apparecchiatura

COD.	Apparecchiature	Consumo annuo per intensità di utilizzo (kWh)		
		Fino a 8 ore/giorno	Tra 8 e 16 ore/giorno	Oltre 16 ore/giorno
A1	apparecchiature per pressione positiva continua	227	455	683
A2	ventilatori polmonari	543	1086	1629
A3	polmoni d’acciaio	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A4	tende per ossigeno terapia	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A5	concentratori di ossigeno fissi	957	1795	2873
A6	concentratori di ossigeno portatili	449	899	1394
A7	aspiratori	22	44	66
A8	monitor multiparametrici	178	365	613
A9	pulsossimetri	1,8	3,6	5
A10	apparecchiature per la dialisi peritoneale	365	1150	2190
A11	apparecchiature per emodialisi	1460	1697	1935
A12	nutripompe	119	238	357
A13	pompe d’infusione	87	175	263
A14	Pompe a siringa	*	*	*
COD.	Apparecchiature	kWh/anno		
A15	carrozze elettriche	547		
A16	sollevatori mobili	182		
A17	sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici	182		
A18	sollevatori fissi a soffitto	182		
A19	sollevatori per vasca da bagno	182		
A20	materassi antidecubito	78		

*a batteria non ricaricabile

Tabella 6 Categorie d'uso del gas (estratto dalla tabella 1 del TISG)

Codice	Descrizione	
C1	Riscaldamento	
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	AC
C1-C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	ACR

Tabella 7– Classificazione delle tipologie di compensazione di cui all'art.24, comma 24.2

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
Gujzm	<p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G indica la compensazione per fornitura di gas naturale • u indica la categoria d'uso, dove u è pari a AC per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura, e ACR per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento. • j indica la fascia di numerosità familiare, dove: j=1 per famiglie fino a 4 componenti; j=2 per famiglie oltre 4 componenti • z indica la zona climatica di residenza del beneficiario dove z= A/B, C, D, E, F • m indica la modalità di erogazione, dove m=d diretto in bolletta; m=i indiretto come previsto dall'art.6.